



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 224

Torino, 09/09/2026

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, CESSIONE, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E/O IN METALLO IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA DA VENERDI' 11 A DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SALONE DELL'AUTO 2026".

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

CONSIDERATO CHE

in relazione all'evento indicato in oggetto SALONE DELL'AUTO 2026, con nota dell'Ufficio di Gabinetto – CAT.A.4/26.GAB. prot. 0204056 del 08/09/2026 - la Questura richiede alla Città

- OMISSIS -

Richiesta emissione provvedimento di divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori idonei all'offesa

"... di voler emettere apposito provvedimento interdittivo, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di ciascuna giornata dell'evento, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nelle aree cittadine di seguito indicate:

- *Tutta l'area di Palazzo Reale (Corte Reale, Giardini Reali Alti e Bassi);*
- *Piazzetta Reale;*
- *piazza Castello;*
- *viale I Maggio;*
- *viale Partigiani;*
- *Controviale corso San Maurizio, nel tratto compreso da Rondò Rivella a via Rossini lato Giardini Reali;*
- *piazzetta Mollino;*
- *via Po, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Bogino;*
- *via Verdi, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Bogino;*
- *via Pietro Micca, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;*
- *via Barbaroux, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;*
- *via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;*

- *via Palazzo di Città, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;*
- *via Roma, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Cesare Battisti;*
- *via Accademia delle Scienze, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Cesare Battisti;*
- *Galleria Subalpina, tutta.*

Altresì, solo per la giornata di sabato 12 settembre 2026, entro le ore 7.00 e sino a cessate esigenze, in:

- *piazza San Giovanni tutta;*
- *piazza Vittorio Veneto tutta.*

il divieto di:

*vendita o cessione a qualsiasi titolo, **solo** per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione). Sarà consentita agli esercizi commerciali la mescita in contenitori in vetro esclusivamente all'interno degli esercizi stessi;*

consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, in relazione all'inaugurazione di via Roma prevista per la serata di sabato 12 settembre 2026, si chiede che tale provvedimento interdittivo sia valido sino alle ore 24.00 e, oltre all'area suindicata, sia esteso a ricoprire anche le seguenti vie cittadine:

- *via Roma tutta*
- *piazza San Carlo tutta*
- *piazza CLN tutta*
- *piazza Paleocapa tutta*
- *piazza Lagrange tutta*
- *piazza Carlo Felice tutta*

Vie adducenti a via Roma lato via XX Settembre

- *via Monte di Pietà tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via Bertola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via Santa Teresa tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*

- *via Alfieri tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via Frola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via dell'Arcivescovado tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via Buozzi tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- *via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*

Vie adducenti a via Roma lato via Lagrange/Accademia delle Scienze

- *via Cesare Battisti tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);*
- *via Principe Amedeo tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);*
- *via Maria Vittoria tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze/via Lagrange (escluse);*
- *via Giolitti tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- *via T. R. di Montelera tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- *via Cavour tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- *via Buozzi tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- *via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, nonché strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che:
 - al comma 4 prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - al comma 4 bis precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;
per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione della manifestazione denominata “SALONE DELL'AUTO 2026”

ORDINA

nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico

il divieto di:

- A) vendita o cessione a qualsiasi titolo, **solo** per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione). Sarà consentita agli esercizi commerciali la mescita in contenitori in vetro esclusivamente all'interno degli esercizi stessi;
- B) consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
- C) detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità

nelle seguenti aree cittadine:

- Tutta l'area di Palazzo Reale (Corte Reale, Giardini Reali Alti e Bassi);
- Piazzetta Reale;
- piazza Castello;
- viale I Maggio;
- viale Partigiani;
- Controviale corso San Maurizio, nel tratto compreso da Rondò Rivella a via Rossini lato Giardini Reali;
- piazzetta Mollino;
- via Po, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Bogino;
- via Verdi, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Bogino;
- via Pietro Micca, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;
- via Barbaroux, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;
- via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;
- via Palazzo di Città, nel tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;

- via Roma, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Cesare Battisti;
- via Accademia delle Scienze, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Cesare Battisti;
- Galleria Subalpina, tutta.

Per la sola giornata di sabato 12 settembre 2026, i medesimi divieti si applicano inoltre, dalle ore 7.00 e sino a cessate esigenze, nelle seguenti aree:

- piazza San Giovanni tutta;
- piazza Vittorio Veneto tutta.

Inoltre, in relazione all'inaugurazione di via Roma prevista per la serata di sabato 12 settembre 2026, i divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C) sono estesi sino alle ore 24.00 e trovano applicazione anche nelle seguenti aree cittadine:

- via Roma tutta
- piazza San Carlo tutta
- piazza CLN tutta
- piazza Paleocapa tutta
- piazza Lagrange tutta
- piazza Carlo Felice tutta

Vie adducenti a via Roma lato via XX Settembre

- via Monte di Pietà tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Bertola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Santa Teresa tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Alfieri tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Frola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via dell'Arcivescovado tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Buozzi tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);

Vie adducenti a via Roma lato via Lagrange/Accademia delle Scienze

- via Cesare Battisti tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);
- via Principe Amedeo tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);
- via Maria Vittoria tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze/via Lagrange (escluse);
- via Giolitti tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via T. R. di Montelera tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Cavour tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Buozzi tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto A)** della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. **650 C.P.**;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti B) e C)**, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita ai sensi dell'art. **7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e con la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- che è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i..

Autorità emanante: Città di Torino.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 – Dipartimento Commercio – Divisione Amministrativa Commercio e OPI – Ufficio Manifestazioni Temporanee – via Meucci 4, Torino.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo